

## **AGGIORNAMENTO FISCALE NOVEMBRE**

**CONCORDATO BIS: NUOVO ADESIONE ENTRO IL 12 DICEMBRE 2024**

### **PREMESSA**

Con il Decreto legge n. 167/2024, pubblicato lo scorso 14 novembre in Gazzetta Ufficiale, i contribuenti Isa potranno presentare le adesioni al concordato bis, tramite dichiarazione integrativa, fino al 12 dicembre 2024.

La nuova opportunità riguarda i contribuenti che hanno validamente presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre 2024 ma non hanno esercitato l'opzione.

### **DI COSA SI TRATTA**

Il concordato preventivo biennale è l'opzione che consente a lavoratori autonomi e partite Iva di congelare tasse e controlli per i prossimi due anni, aderendo al patto con il fisco e pagando una somma pattuita.

Si tratta di uno strumento giudiziale che consente alle imprese di pagare in anticipo le tasse dovute senza accertamenti fiscali post accordo.

La misura punta ad aiutare le partite IVA a rispettare i propri obblighi fiscali e dichiarativi ed instaurare un rapporto collaborativo e trasparente tra contribuenti e fisco.

Il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, coerente con i parametri contenuti nelle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.

### **CHI PUÒ ADERIRE**

La proroga riguarda solo quelli che già sanno che è più conveniente pagare l'imposta sostitutiva del concordato, nel 2024 e nel 2025, piuttosto che la normale Irpef.

Chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 decidendo di non aderire al concordato preventivo biennale ha ora la possibilità di tornare sui propri passi, presentando una dichiarazione integrativa con l'adesione entro il 12 dicembre 2024.

La riapertura dei termini, però, non riguarda tutti i contribuenti: infatti, ne sono esclusi i soggetti in regime forfetario per i quali il concordato è in via sperimentale solo per il 2024.

Pertanto, a costoro si dà la possibilità di optare per il concordato entro il 12 dicembre 2024.

### **CHI PUÒ SFRUTTARE LA RIAPERTURA DEI TERMINI**

Il decreto prevede che la possibilità di beneficiare di tale maggior termine interessa solo i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA).

Quindi, per i contribuenti in regime forfetario il termine ultimo per aderire al concordato resta quello scaduto il **31 ottobre 2024**.

Si può ritenere che tale esclusione sia stata dettata da due fattori strettamente connessi tra loro:

- 1) per i contribuenti forfetari, il concordato si applica in via sperimentale solo per il periodo d'imposta 2024 e non come per i soggetti ISA per il biennio 2024-2025;
- 2) il 12 dicembre i contribuenti hanno ormai ben chiaro l'andamento reddituale del 2024, pertanto verrebbe meno l'aspetto peculiare del concordato ovvero l'adesione a un reddito stimato preventivamente.

### **DICHIARAZIONE VALIDAMENTE PRESENTATA NEI TERMINI**

Partendo dal presupposto che per sfruttare la riapertura occorre presentare una dichiarazione integrativa, alla disposizione sono interessati solo coloro che hanno "validamente" presentato nei termini la dichiarazione dei redditi e non anche chi non l'ha presentata avendo messo in conto di farlo con una dichiarazione tardiva.

Si ricorda che la dichiarazione, seppur sanzionabile, non si considera omessa se viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza.

Ebbene, chi ha scelto questa strada non ha alcuna possibilità di sfruttare la riapertura per aderire al concordato, trovandosi, dunque, definitivamente escluso dallo stesso.

Inoltre, non è possibile seguire il percorso inverso: non si può presentare una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre che non riporta l'adesione se, entro il 31 ottobre, è stata inviata una dichiarazione con l'adesione.

### **VARIAZIONE DI IMPONIBILE**

Altro aspetto da ricordare è quello relativo ad una eventuale variazione di imponibile nella dichiarazione integrativa rispetto a quella originaria.

Infatti, nel decreto viene specificato che l'adesione è possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d'imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

In altre parole, l'accesso al concordato non è consentito in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore.

In definitiva, l'unico caso ammesso è quello della presentazione di una dichiarazione integrativa in cui la novità è costituita dalla compilazione del quadro P con cui si accetta formalmente la proposta di concordato.

### **L'ADESIONE TARDIVA E LE CAUSE DI DECADENZA**

Una volta aderito al patto, anche se in ritardo rispetto al termine originario ovvero entro il prossimo 12 dicembre, la disciplina di detto istituto risulta totalmente applicabile, con la conseguenza che anche la presentazione di una **dichiarazione dei redditi integrativa**, con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del **valore della produzione netta** rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato, costituisce una causa di decadenza dal concordato, se lo scostamento risulta superiore al 30%.

Con la riapertura non si potrà procedere con la revoca dell'adesione già espressa ma questa potrà avvenire soltanto nel caso in cui si configurino le fattispecie di cessazione o di decadenza previste dal decreto istitutivo del patto o in cui si verificano circostanze eccezionali di cui al DM 14/06/2024, nel caso in cui le stesse provochino diminuzioni del reddito effettivo, rispetto a quello concordato, di entità **superiore al 30%**.

\*\*\*

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...✍*

*Distinti saluti*

**Attenzione:** Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.